



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

## IL TRUST: LA STORIA E L'EVOLUZIONE DELLA TASSAZIONE

COMMISSIONE SUCCESSIONI, DONAZIONI E TRUST

Dott. Matteo Miglio  
Dott. Gianluca Lorini  
Dott. Eugenio Zanella  
Dott. Andrea Nolli

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**[commercialisti.brescia.it](http://commercialisti.brescia.it)**

## INDICE DELL'ELABORATO:

1. STORIA DEL TRUST
2. IL FONDO PATRIMONIALE ED IL TRUST
  - a. Analogie e differenze
  - b. I vantaggi del Trust rispetto al Fondo patrimoniale
3. LA TASSAZIONE ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE 34/E/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
  - a. Imposte dirette
  - b. Imposte indirette

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**[commercialisti.brescia.it](http://commercialisti.brescia.it)**

## 1. Storia del Trust

Dagli inizi degli anni '90 il trust ha fatto la sua “comparsa” nel nostro ordinamento. In precedenza era considerato come una “stranezza” inglese o americana, a noi per lo più incomprensibile e comunque estranea; da quando la ratifica italiana della Convenzione dell’Aja l’ha infine sdoganato, una parte di coloro che vi si sono avvicinati è stata attirata, se non da un fenomeno “alla moda”, dal miraggio di poterne fare un dilettantesco utilizzo “esotico”, simulato, evasivo, elusivo, fraudolento, illecito.

Il trust è invero un istituto di gestione tanto delicata: esso può infatti fornire soluzione a molte esigenze che si originano in campo commerciale e finanziario nonché nella vita sociale e familiare, problematiche per le quali il diritto italiano o non offre rimedi o ne offre di insoddisfacenti.

Vediamo qui di seguito dunque le principali caratteristiche del trust.

a) Cos’è il trust. Per trust si intende l’affidamento riposto da un soggetto (detto disponente o *settlor*) su di un altro soggetto (detto *trustee*) al quale viene trasferito un bene che viene posto dunque sotto il suo controllo e che viene da lui gestito per il raggiungimento delle finalità che il disponente gli ha prescritto di realizzare.

b) Tipi di trust. I trust dei quali si ha notizia possono essere divisi in due grandi categorie: quelli di interesse familiare e quelli di interesse imprenditoriale o finanziario, ma con una netta prevalenza numerica dei primi.

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

Tra i trust di carattere familiare vanno compresi quelli destinati ad assistere soggetti deboli e quelli che preordinano una successione ereditaria, che forse sono i più frequenti.

Tra i secondi, la tipologia è più varia: trust liquidatori, di garanzia, garanzia di un prestito obbligazionario, investimenti compiuti da più soggetti, patti di sindacato e così via. Al confine fra le due categorie sono i trust per assicurare l'integrità del controllo di un gruppo societario nonostante le vicende che possano toccare i singoli.

c) I principi base. Il primo principio è che i beni che si vogliono vincolare in trust escono dalla disponibilità di chi istituisce il trust.

Il secondo principio è che quei beni entrano nella disponibilità di un altro soggetto, che si chiama trustee, il quale li riceve per realizzare la finalità che gli è stata indicata.

Il terzo principio è che quei beni - pur trasferiti da chi istituisce il trust al trustee - non sono “suoi” a tutti gli effetti; per esempio, se egli muore, i suoi eredi non possono farli propri; se egli fallisce, quei beni non entrano nella massa fallimentare; e così via: è quell'effetto del trust che i giuristi chiamano “segregazione”.

Il quarto e ultimo principio è che il trustee è un “fiduciario” in un senso diverso da quello per noi usuale. Per noi il fiduciario è una persona che fa quello che gli si dice di volta in volta, mentre il trustee fa quello che gli è stato detto nell'atto per mezzo del quale il trust è stato istituito: da quel momento, tocca a lui decidere cosa è meglio.

Questo non significa che chi ha istituito il trust si trovi dinanzi un nemico; al contrario, si trova dinanzi un soggetto che seriamente pensa agli interessi delle persone che il trust vuole favorire e pensa in primo luogo

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

a loro anche perché, diversamente dalla nostra visione dei rapporti fiduciari, il trustee risponde verso di loro, non verso chi lo ha nominato.

## **2. Il Fondo Patrimoniale ed il Trust**

Il **fondo patrimoniale** è previsto dal nostro ordinamento, all'*art. 167e seguenti* del Codice Civile. Viene istituito mediante atto pubblico per tutelare il patrimonio della famiglia e proteggerlo dai creditori. Di fatto, è una forma di protezione limitata ed i beni immobili presenti nel fondo possono comunque essere oggetto di ipoteca giudiziale, come precisato dalla *Corte di Cassazione* con la sentenza n. 11029 del 27/05/2016.

La protezione che lo stesso accorda è tuttavia limitata ai debiti contratti per le predette esigenze e sorti successivamente alla sua costituzione. In tutti gli altri casi, i debitori possono procedere comunque al pignoramento di quanto conferito nel fondo.

È un patrimonio di destinazione inteso come massa di beni separata dal patrimonio generale del soggetto intestatario, alla quale è impresso un vincolo di scopo con limiti di disponibilità e di espropriabilità.

Può essere costituito con atto *inter vivos* dei coniugi o di un terzo ovvero *mortis causa* per testamento. Il fondo patrimoniale è privo di soggettività giuridica.

L'art. 168, 1 c.c. dispone che la proprietà dei beni che lo compongono è di entrambi i coniugi salvo che l'atto di costituzione non disponga diversamente. Possibile oggetto del patrimonio sono immobili, mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito.

Fondamentale per la sua opponibilità ai terzi è l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il fondo patrimoniale, al pari delle altre convenzioni matrimoniali, **deve essere annotato** a margine dell'atto di matrimonio ex art. 162 c.c. per l'opponibilità ai terzi. La sua trascrizione nei registri immobiliari, ex art. 2647 c.c., è dunque degradata a pubblicità-notizia.

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

1. Può essere costituito solo da due persone unite dal vincolo del matrimonio.
2. La durata è limitata alla durata del matrimonio. Con il divorzio si estingue, fatti salvi i diritti dei figli minori.
3. I coniugi trasferiscono il patrimonio senza l'esigenza di accettazione. L'accettazione è richiesta solo nel caso in cui il fondo venga costituito da un terzo soggetto con atto tra vivi.
4. Non è previsto alcun programma di gestione a carico dei coniugi.
5. I beni che possono entrare a far parte di un fondo patrimoniale sono i beni immobili, i beni mobili registrati e i titoli di credito nominativi.
6. È costituito mediante atto pubblico attraverso un notaio e l'atto viene registrato a margine dell'atto di matrimonio.
7. Il fondo patrimoniale è inattaccabile dopo 5 anni dalla sua costituzione, conteggiati dal giorno in cui l'atto viene redatto dal notaio e non dal giorno della trascrizione nei registri pubblici.

Il **trust** deriva dal mondo anglosassone e non è ancora disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano. È, comunque, un istituto considerato legittimo anche per la sua adozione in Italia in forza della *Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985*, entrata in vigore in Italia il *1 gennaio 1992*.

Tale istituto si caratterizza per lo sdoppiamento della proprietà, in quanto i beni che vengono conferiti nel trust restano di proprietà del trustee, che è l'unico titolare dei relativi diritti, nonostante gli stessi siano estranei dal suo patrimonio personale.

La finalità di tutela dei minori e dei disabili è una di quelle più diffuse e ritenute maggiormente meritevoli di tutela tra i differenti scopi perseguiti tramite tale istituto.

I minori o i disabili, infatti, con il trust possono godere serenamente dei beni in esso conferiti senza esserne pieni proprietari, seppur con il sussidio dei soggetti indicati nel trust stesso.

1. Può essere costituito da chiunque.

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

2. La durata è definita dal disponente in sede di stipula dell'atto istitutivo.
3. È sempre richiesta l'accettazione formale da parte dell'amministratore fiduciario il trustee.
4. L'atto istitutivo contiene un programma specifico delle attività e degli oneri a carico del trustee.
5. Non è prevista alcuna limitazione in merito ai beni che possono entrare a far parte del trust.
6. Per la costituzione è sufficiente una scrittura privata.

In base alla convenzione il trust ricorre quando un soggetto (detto *settlor*) sottopone dei beni, con atto *mortis causa* o *inter vivos*, sotto il controllo di un altro soggetto (detto *trustee*) nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

La norma precisa altresì:

- che i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee* (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona).
- che il *trustee* ha il potere-dovere di amministrare o disporre dei beni secondo quanto previsto dall'atto costitutivo o dalla legge;
- che non è incompatibile con l'esistenza del trust il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative o che al *trustee* siano riconosciuti alcuni diritti come beneficiario.

La protezione dei beni conferiti nel trust è totale. I beni, mobili ed immobili, non possono essere aggrediti né dai creditori del disponente né dai creditori del *trustee* né dai creditori dei beneficiari. La particolarità del trust è data proprio dalla divisione della proprietà tra il *trustee* ed il disponente, tipica dell'ordinamento anglosassone.

La proprietà legale del trust è attribuita al *trustee* che lo deve gestire nell'interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito nel programma del trust dal disponente. I beni vengono segregati nel patrimonio del trust e diventano estranei sia al disponente sia al *trustee*. Pertanto, non possono essere in alcun modo oggetto di esecuzione.

## Le analogie

1. La **segregazione** del patrimonio accomuna entrambi gli istituti. Infatti, il patrimonio conferito nel trust o nel fondo patrimoniale è distinto e separato rispetto alla porzione di patrimonio non conferita.
2. La **finalizzazione** costituisce il secondo carattere comune. Nel fondo patrimoniale il patrimonio è destinato a soddisfare i bisogni della famiglia. Con il trust non si ha un limite soggettivo “familiare” ma il fine è genericamente individuato come un interesse meritevole di tutela.
3. La **gratuità** della prestazione è il terzo aspetto in comune. Sia con il fondo patrimoniale sia con il trust, non è prevista una remunerazione economica a fronte della prestazione. Pertanto, l’atto è a titolo gratuito.
4. Entrambi gli istituti possono coesistere con il **regime patrimoniale** della famiglia, comunione o separazione legale dei beni.
5. L’**oggetto** dei due istituti può essere rappresentato non solo da beni, mobili o immobili, ma anche diritti reali e, in generale, negozi giuridici.
6. Infine, l’ultima analogia è data dalla scissione dei due momenti tra la stipula dell’**atto istitutivo** e l’effettivo **negozio dispositivo**. Con il primo si definiscono le regole generali e si disciplina l’istituto del trust o del fondo patrimoniale. Solo con il negozio dispositivo si ha l’effettivo trasferimento del patrimonio nell’istituto di garanzia prescelto. Sia nel trust sia nel fondo, i due momenti sono, appunto, separati.

## Le differenze

1. Il fondo patrimoniale è stato istituito per tutelare e preservare il patrimonio per le necessità della famiglia. Pertanto, può essere costituito solo da due persone unite dal vincolo del matrimonio.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**



Infatti, il fondo patrimoniale deve essere registrato anche nell'atto di matrimonio con una annotazione a margine e trascritto nei registri immobiliari (se il fondo dovesse avere ad oggetto beni immobili); tale annotazione è fondamentale per rendere opponibile il fondo ai soggetti terzi; trattasi di una forma di pubblicità legale.

Tale fondo comporta una modifica del regime patrimoniale dei coniugi; esso non costituisce però un sistema alternativo al regime di comunione o di separazione, bensì un istituto che può coesistere con ciascuno di essi.

Il trust, al contrario, può essere costituito da chiunque, single, coppie di fatto, conviventi senza alcuna limitazione. È pertanto un istituto più flessibile ed in linea con le realtà attuali.

2. La durata del fondo patrimoniale è limitata alla durata del matrimonio. Con il divorzio, si estingue anche il fondo patrimoniale, fatti salvi sempre i diritti dei figli minori. La durata del trust è, invece, definita dal disponente in sede di stipula dell'atto istitutivo.
3. Con il fondo patrimoniale i coniugi trasferiscono il patrimonio nel fondo senza l'esigenza di **accettazione**. L'accettazione è richiesta solo nel caso in cui il fondo patrimoniale sia costituito da un terzo soggetto con atto tra vivi. Il trust, invece, richiede sempre l'accettazione formale da parte dell'amministratore fiduciario del patrimonio, il *trustee*. Ad esempio, una valutazione dei costi di gestione del patrimonio potrebbe determinare la non accettazione da parte del *trustee* se considerata eccessivamente gravosa dal punto di vista economico e non sostenibile.
4. L'atto istitutivo del trust contiene un **programma** specifico delle attività e degli oneri a carico del *trustee* nella gestione del patrimonio, in linea con le esigenze espresse dal proprietario. Il fondo patrimoniale, al contrario, non prevede alcun programma di gestione a carico dei coniugi.
5. I **beni** che possono entrare a far parte di un fondo patrimoniale sono limitati ai beni immobili, ai beni mobili registrati ed ai titoli di

credito nominativi. Quindi, solo i beni per i quali si possa avere evidenza della costituzione del fondo patrimoniale in forza della obbligatoria pubblicità nei Registri Pubblici (Uffici di Pubblicità Immobiliare, Pubblico Registro Automobilistico). Il trust non prevede alcuna limitazione, quindi possono essere conferiti nel trust gioielli, opere d'arte, denaro contante, quote sociali, polizze finanziarie, titoli di credito.

6. Il fondo patrimoniale si costituisce mediante **atto pubblico**, quindi attraverso un notaio. L'atto viene registrato a margine dell'atto di matrimonio così come viene trascritto presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare. Di fatto, il fondo patrimoniale può essere considerato una forma di pregiudizievole in quanto limita la possibilità di aggressione del patrimonio da parte di eventuali creditori. Per costituire il trust è invece sufficiente una scrittura privata.

### I vantaggi del trust rispetto al fondo patrimoniale

Il vantaggio principale del trust rispetto al fondo patrimoniale è dato dalla protezione e tutela del patrimonio.

Con il fondo patrimoniale in linea di principio i beni conferiti non possono essere oggetto di **esecuzione forzata**.

Ma:

- il debito non deve aver avuto origine prima della stipula del fondo patrimoniale, pena la revocatoria dello stesso;
- l'onere della prova è a carico dei coniugi che devono dimostrare che il creditore fosse a conoscenza del fatto che i debiti siano stati contratti per esigenze diverse da quelle della famiglia;
- il fondo patrimoniale non è opponibile alla Pubblica Amministrazione nei debiti derivanti da mancato pagamento di imposte e tributi.

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

### 3. La tassazione

#### **TRUST - imposte dirette**

Con il presente articolo analizzeremo l'imposizione diretta del trust in relazione alla tipologia di attività (commerciale e non), alla tipologia di trust (opachi e non), individuando i beneficiari individuati, gli obblighi del trust e, analizzeremo in conclusione, l'interposizione del trust.

Preliminarmente è importante evidenziare che l'art. 73 del TUIR include i trusts tra i soggetti passivi IRES; distinguendo in relazione della tipologia di attività esercitata e della residenza, il trust viene assimilato:

- se ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, agli enti commerciali residenti (art. 73 co. 1 lett. b) del TUIR);
- se non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, agli enti non commerciali residenti (art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR);
- se ha residenza fiscale all'estero, agli enti non residenti (art. 73 co. 1 lett. d) del TUIR, cfr., con riferimento ad un caso peculiare, la risposta Agenzia delle Entrate 30.10.2019 n. 451).

Per definire il concetto di residenza bisogna ricondursi a quanto contenuto nell'articolo 73, comma 3 Tuir laddove dispone che si considerano residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell'amministrazione, l'oggetto principale dell'attività svolta. Nel caso dei trust, è opinione dominante, riconosciuta anche dall'agenzia con la C.M. n. 48/E del 2007, che il criterio che fa riferimento alla sede legale non sia utilizzabile. Quindi il collegamento con il territorio dello Stato andrà individuato de residuo. Per quanto attiene al luogo ove il trust viene amministrato, si ritiene che esso

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

coincide con il domicilio fiscale del trustee. Per quanto attiene il criterio dell'oggetto principale esso è legato alla tipologia del trust. Se ad esempio il trust detiene immobili situati in Italia, il trust sarà ivi residente. Se gli immobili sono ubicati in diversi Paesi, occorrerà adottare un criterio di prevalenza.

Analizzeremo i trust opachi, quelli trasparenti e i misti

### Trust opachi e trasparenti

È possibile distinguere il regime impositivo che si applica al trust se l'atto istitutivo identifica o meno i beneficiari di esso (circ. n. 48/2007 e circ. 34/2022):

- i redditi dei trusts senza beneficiari individuati (c.d. "trusts opachi") vengono tassati direttamente in capo al trust;
- i redditi dei trusts con beneficiari individuati ("trusts trasparenti") vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi (art. 73 co. 2 TUIR).

C'è anche il caso che un trust sia al contempo opaco e trasparente, come avviene nel caso in cui l'atto istitutivo preveda che una parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e l'altra parte sia attribuita ai beneficiari (circ. 48/2007).

In questo caso abbiamo il c.d. "trust di accumulo o misto", il cui reddito accantonato sarà tassato in capo al trust; mentre il reddito attribuito ai beneficiari, in presenza dei presupposti, dovrà essere imputato ai beneficiari. In tal caso, "dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuita al trust - sulla quale il trust stesso assolverà l'IRES - nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito" (circ. 48/2007).

Nello schema sottostante illustriamo le casistiche appena esposte:

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

Tipo di trust	Caratteristiche	Modalità dell'imposizione
Opaco	Senza beneficiari individuati	Redditi tassati direttamente in capo al trust
Trasparente	Con beneficiari individuati	Redditi imputati per trasparenza ai beneficiari
Misto	Parte del reddito accantonata e parte attribuita a beneficiari individuati	Trust assolve IRES sulla parte di redditi accantonata, il resto è imputato ai beneficiari

E' opportuno mettere in evidenza da subito che il soggetto che è chiamato a determinare il reddito è il trust, ossia è il trust che quantifica la base imponibile ai fini Ires.

Una volta individuata la base imponibile, se il trust è trasparente, la imputerà per trasparenza ai beneficiari individuati che la andranno a dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi.

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

Se il trust è invece opaco, sarà esso che la andrà ad assoggettare a tassazione.

La recente circolare n.34/E espone che il trust, sia esso opaco o trasparente, determina il reddito applicando “le regole fiscali previste in base alla natura, “commerciale” o “non commerciale” dell'attività svolta dal trust. In particolare:

1. nel caso di trust (opaco o trasparente) residente nel territorio dello Stato che ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato in sostanza secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale;
2. nel caso di trust (opaco o trasparente) residente nel territorio dello Stato che non ha per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell'articolo 143 del Tuir. A tal proposito “Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva”.

Proseguiamo ora cercando di approfondire un poco cosa si intende per trust trasparente e trust opaco.

Diciamo subito che solitamente l'opacità o la trasparenza del trust è determinata da quanto contenuto nelle varie clausole dell'atto istitutivo del trust stesso, pertanto bisogna prestare attenzione a cosa e come si scrivono le clausole in quanto da esse solitamente deriva il trattamento fiscale del trust.

Come già esposto, un trust è trasparente quando manifesta un beneficiario di reddito individuato.

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

Bisogna pertanto procedere e capire cosa si intende per beneficiario individuato. Se in un atto istitutivo di trust viene indicato che beneficiario è il sig. Tizio, non è detto che Tizio sia un beneficiario individuato, in quanto la semplice indicazione di un nome non è di per sé sufficiente.

Per aversi un beneficiario individuato deve infatti accadere che vi sia nell'atto o in altri documenti non solo la sua puntuale individuazione, ma egli deve anche essere titolare di un diritto, e non di una semplice aspettativa, di pretendere dal trustee l'assegnazione di quel reddito che gli viene imputato per trasparenza.

Se un soggetto riveste la qualifica di beneficiario individuato, allora la quota di reddito imponibile ad egli spettante gli sarà imputata per trasparenza, ossia indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo il criterio di competenza, in proporzione al suo diritto derivante dall'atto istitutivo o da altri documenti. Il beneficiario pertanto sarà tenuto ad includere nella propria dichiarazione dei redditi, ossia a far concorrere al proprio reddito complessivo, la quota che gli viene imputata dal trust, a prescindere dall'effettivo incasso di quel reddito.

Nella prassi può accadere che il beneficiario abbia fin da subito un diritto attuale a pretendere il reddito, e allora in questo caso il trust è trasparente fin dalla sua nascita. Ma può anche accadere che l'atto istitutivo del trust preveda che il beneficiario possa maturare quel diritto a partire ad esempio da una certa data futura, in questo caso il trust nasce e resta opaco fino a quel momento, e diventerà trasparente a partire dal periodo di imposta nel quale quel diritto diventerà attuale.

La circolare 34/E del 2022 conferma che "l'attribuzione effettiva ad un beneficiario individuato di un reddito già tassato per imputazione in capo allo stesso non sarà imponibile dal momento che si tratta del medesimo reddito". In altre parole l'effettiva percezione del reddito, che potrebbe accadere anche in periodi di imposta successivi a quello della imputazione per trasparenza, rimarrà una semplice movimentazione

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

finanziaria sterile da un punto di vista fiscale di determinazione del reddito.

### **Nozione di beneficiario individuato ai fini del monitoraggio fiscale**

Ai fini della compilazione del quadro RW, l'Agenzia delle Entrate nella circ.34/2022 ha affermato che sono soggetti agli obblighi di monitoraggio tutti i beneficiari residenti di un trust estero.

Quindi, il trustee è tenuto ad individuare, secondo quanto risulta dagli atti del trust, i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenute all'estero dal trust e deve comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW:

- la quota di partecipazione al patrimonio;
- gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust;
- la loro valorizzazione;
- i dati identificativi dei soggetti esteri.

### **Redditi di capitale**

I redditi imputati a beneficiari di trust, in base al disposto dell'art. 44 co. 1 lett. g-sexies del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi di capitale quale che sia la loro categoria di reddito originaria. Infatti la norma dispone che si qualificano quali redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti".

La qualificazione come redditi di capitale opera per i redditi imputati da trust trasparenti sia residenti che non residenti in Italia (circ. 27.12.2010 n. 61).

Secondo quanto previsto dall'art. 44 del TUIR configurano redditi di capitale:

- non solo i redditi imputati a beneficiari residenti in Italia da trust trasparenti sia residenti che esteri;

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**



- ma anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust opachi stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR (a contrario, dovrebbero risultare esclusi da imposizione, invece, i redditi corrisposti da trust esteri opachi non paradisiaci).

Inoltre, l'art. 45 co. 4-quater del TUIR stabilisce che quale "qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito". La norma conferma la mancata imponibilità delle somme, anche ove distribuite ai beneficiari finali, configuranti "patrimonio" del trust. A norma dell'art. 45 co. 4-quater del TUIR "qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito".

Per i trust non residenti, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto "enti non residenti" ai sensi della lett. d), co. 1, dell'art. 73 del TUIR, salvo le seguenti ipotesi:

- beneficiario "individuato" residente;
- e beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata.

Se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile, le «attribuzioni» di reddito da parte del trust al beneficiario (anche se non «individuato») sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa.

### **Trust opaco**

Passiamo ora a vedere meglio il caso del trust opaco. Un trust è opaco quando il beneficiario non è individuato nei termini sopra esposti. Questo aspetto può accadere perché nell'atto istitutivo del trust viene lasciato al trustee il potere di scegliere se, quando, oppure in che misura

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

oppure a chi andare ad attribuire il reddito del trust. Come sopra visto, le clausole dell'atto istitutivo hanno una loro importanza anche dal punto di vista fiscale.

Nel caso di trust opaco residente nel territorio dello Stato la tassazione dei redditi prodotti dal trust rimane nei confronti del trust stesso, in altre parole è il trust opaco che assolve direttamente l'Ires; e il reddito viene assoggettato ad Ires applicando le regole fiscali previste in base alla natura commerciale o non commerciale dell'attività svolta dal trust.

Pertanto se il trust opaco è commerciale, il reddito si determina applicando le regole previste per le società e gli enti commerciali (articoli 81 e seguenti del Tuir).

Come anche chiarito dalla C.M. 34/E 2022 “ne deriva che, in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari “non individuati”, si rende applicabile l'articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir, che prevede la tassazione quale reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i trust”. Per queste distribuzioni, “il trust opaco commerciale residente assume il ruolo di sostituto d'imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte nella misura del 26 per cento sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche”.

Se invece il trust è non commerciale, la base imponibile del reddito del trust - cui applicare l'aliquota IRES – andrà determinata seguendo le disposizioni previste per gli enti non commerciali (articolo 143 del Tuir). Sul tema la citata circolare n. 34 chiarisce che “diversamente dal caso di trust opaco avente natura commerciale, rimangono validi i chiarimenti resi nella circolare n. 48/E del 2007, tenuto conto del fatto che il trust opaco non commerciale, determinando i propri redditi imponibili in virtù dell'applicazione dell'articolo 143 del Tuir, determina il reddito imponibile con le medesime categorie reddituali e in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche con la conseguenza che

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

un'ulteriore eventuale tassazione al momento della distribuzione darebbe luogo a un'ulteriore (ingiustificata) tassazione in capo al beneficiario”.

### **L'APPORTO DEI BENI DAL DISPONENTE AL TRUST**

Vediamo brevemente la disciplina fiscale che si applica al trasferimento di beni a favore del trust. Vi è un trattamento diverso a seconda del soggetto che effettua il trasferimento; Il soggetto che effettua il trasferimento dei beni, solitamente il disponente, può infatti essere un soggetto privato oppure un imprenditore.

Nella prassi, solitamente l'apporto dei beni al trust viene effettuato dal disponente a titolo gratuito.

Ai fini delle imposte dirette, se il disponente è una persona fisica che non agisce in regime di impresa, non nasce alcuna materia imponibile.

Ma da un punto di vista fiscale, il trasferimento può dar luogo a fattispecie reddituali. Diverso è infatti il caso del disponente imprenditore che apporta a titolo gratuito un bene dell'impresa in un trust. L'apporto di beni relativi all'impresa determina una finalità estranea all'esercizio dell'impresa e potrebbe generare un componente positivo di reddito:

- se vengono apportati beni merce, il disponente realizza un ricavo,
- se vengono apportati beni strumentali o patrimoniali, il disponente realizza una plusvalenza.

L'importo da assoggettare ad imposizione sarà quantificato sulla base del valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9 Tuir.

In questo caso le operazioni sono anche di norma da assoggettare ad Iva. Se vi fosse invece un apporto a titolo oneroso, ossia dietro corrispettivo, ricorrerebbero casi di negozi giuridici noti, quali la vendita o il conferimento.

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

## Obblighi del trust

Avendo la soggettività passiva IRES, il trust (trasparente o opaco), deve adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti IRES. Di conseguenza, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 48/2007, deve:

- presentare la dichiarazione dei redditi;
- dotarsi di un codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, una partita IVA;
- adempiere agli obblighi di tenuta delle scritture contabili.

Tutti gli adempimenti tributari gravanti sul trust devono essere assolti dal trustee.

## L'interposizione del trust

La circolare n. 34/2022 fornisce interessanti chiarimenti anche sul tema dell'interposizione del trust. Alcuni di questi sono pienamente in linea con le indicazioni già fornite in passato. Ad esempio, non necessita di alcun commento particolare il passaggio in cui si legge che: "Nell'ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta «interposizione fittizia»), il reddito di cui «appare titolare» il trust è assoggettato ad imposizione, per «imputazione», direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto".

In sostanza, come già sapevamo, il reddito imponibile non viene più determinato in capo al trust con le regole sue proprie, bensì, in capo al soggetto nei cui confronti si realizza l'interposizione fiscale secondo le regole a questo applicabili.

È interessante il passaggio successivo in cui l'Agenzia precisa che le attribuzioni effettuate dal trust interposto non generano redditi imponibili per il beneficiario (anche se diverso dall'interponente), anche se il trust è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, a condizione che e

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

nella misura in cui tali attribuzioni derivino da redditi che, in ragione dell'interposizione del trust, sono già stati assoggettati ad imposizione direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'art. 6 del TUIR.

In sostanza, se ipotizziamo il caso di un disponente che risulta il soggetto nei cui confronti si realizza l'interposizione del trust, questi sarà, ovviamente, tenuto a dichiarare in capo a lui i redditi prodotti dal trust. È evidente, tuttavia, che se il trust attribuisce questi redditi all'interponente non vi potrà essere ulteriore tassazione in quanto questi è già stato tassato. Ma vi è di più, la tassazione non opera nemmeno se i redditi fossero attribuiti ad un soggetto diverso dall'interponente. Il caso, infatti, potrebbe essere quello di un genitore che trasferisce lo stipendio percepito e regolarmente assoggettato a tassazione a un figlio. Eventualmente si potrà valutare l'applicazione dell'imposta di successione e donazione.

L'interposizione fiscale, infatti, opera ai fini delle imposte dirette, ma non anche delle imposte indirette.

In tal senso, ad esempio, l'Agenzia si era già espressa con le risposte ad interpello 10.6.2021 n.398 e 4.7.2022 n. 359.

La nota 20 della circ. 34/2022 precisa: "Ferma restando la rilevanza, ai fini dell'imposta di donazione e successione, delle attribuzioni effettuate dal trustee al beneficiario, comprensive anche dei redditi imponibili già tassati ai fini delle imposte sui redditi ove l'interponente sia il disponente. I già menzionati redditi imponibili invece sono esclusi dall'imposta sulle donazioni e successioni ove l'interponente sia invece il beneficiario destinatario delle attribuzioni".

L'Agenzia esclude correttamente l'imposta di donazione qualora il beneficiario delle attribuzioni sia il disponente. Ciò in quanto, come chiarito dalla Cass. 29.5.2020 n. 10256, citata dalla risposta a interpello 15.2.2021 n. 106, non interviene in questo caso alcun fenomeno di arricchimento.

Desta, infine, perplessità la parte finale del paragrafo in cui si legge che "Coerentemente con quanto appena illustrato, nell'ipotesi di decesso del

soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto". L'indicazione appare contraddittoria con le precedenti indicazioni, atteso che l'interposizione fiscale dovrebbe rilevare esclusivamente per la fiscalità diretta.

## **IMPOSTE INDIRETTE**

### Premessa

L'argomento della fiscalità indiretta applicata ai trust è stato negli ultimi anni in continua evoluzione.

In sostanza si è assistito a due tesi, una prima tesi diciamo sostenuta dai contribuenti che vuole la tassazione al momento finale del trust, ossia al momento dell'assegnazione dei beni ai beneficiari. Tale tesi negli ultimi anni è stata avallata dalla Cassazione e su tale posizione si è oramai formata una consolidata giurisprudenza. Dal lato opposto, la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale il prelievo fiscale in modo proporzionale sarebbe da operare fin dall'inizio della vita del trust. Questo scontro di tesi opposte ha generato negli ultimi anni un certo contenzioso e probabilmente ha anche scoraggiato qualche contribuente a procedere con l'istituzione di un trust.

Oltre a ciò, intorno al 2015, in giurisprudenza in un primo momento era stato confermata la tesi che voleva la tassazione anticipata affermandosi l'esistenza di una nuova imposta sui vincoli di destinazione, fra i quali si colloca il trust, a prescindere dal presupposto impositivo di un trasferimento. In pratica pareva che fosse da tassare l'atto di dotazione tout court, indipendentemente dall'arricchimento del trustee. Questo orientamento aveva generato una certa mole di contenzioso, oramai superato dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la costituzione di un vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, essendo

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. L'incertezza degli ultimi anni si auspica possa finire nel breve termine, in quanto con la pubblicazione della circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate, superando le proprie precedenti posizioni, recepisce ora la tesi del recente orientamento giurisprudenziale di merito riconoscendo che l'imposizione proporzionale dell'imposta di donazione al trust debba realizzarsi solo nella fase finale di esso, al momento dell'assegnazione dei beni da parte del trustee ai beneficiari, ossia quando vi è un reale trasferimento di beni o diritti e quindi un reale arricchimento dei beneficiari.

### **Le imposte sulle donazioni e successioni**

Fatta questa premessa, andiamo ora brevemente a rappresentare quanto contenuto nella recente circolare in materia di tassazione indiretta inerente il trust, partendo dalle imposte sulle donazioni e successioni, passando per l'imposta di registro, per poi arrivare alle imposte ipotecarie e catastali.

Il trust rientra tra gli atti astrattamente riconducibili all'imposta di successione e donazione, come reintrodotta dal DL 262/2006, dal momento che essa riguarda non solo trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, ma anche la "costituzione di vincoli di destinazione", fra i quali viene incluso il trust.

La vita del trust è caratterizzata da diversi passaggi, fra questi trova posto la sua istituzione, la dotazione dei beni, la gestione da parte del trustee e quello finale della assegnazione dei beni ai beneficiari.

Un trust nasce con l'atto istitutivo, che è cosa diversa dall'atto dispositivo a mezzo del quale il trust viene dotato dei beni necessari per perseguire la propria finalità. Solitamente si assiste alla redazione di un unico atto a mezzo del quale si istituisce il trust e lo si dota dei beni necessari al

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

perseguimento del suo fine. Ma può accadere che vengano posti in essere due atti diversi, e anche in tempi diversi. A tal proposito si raccomanda la coerenza, ossia se si vuole istituire un trust che persegue una certa finalità, è opportuno dotarlo fin da subito dei beni necessari, per perseguire quella specifica finalità.

Per istituire un trust non è necessario ricorrere all'atto pubblico, ben potendosi istituire un trust con un atto redatto con scrittura privata autenticata. L'atto pubblico è richiesto ex lege solo per l'istituzione del cosiddetto trust del dopo di noi, di cui alla legge 112/2016.

Per l'atto istitutivo è previsto l'assoggettamento ad imposta di registro in misura fissa.

Il trust, una volta istituito, va dotato di beni. Solitamente il disponente trasferisce un proprio bene, o diversi beni, al trustee, apportandoli nel trust.

Il più recente orientamento della giurisprudenza di merito, che allo stato attuale risulta prevalente, fa perno sul concetto che il trasferimento del bene dal disponente al trustee avviene a titolo gratuito, ma non determina alcun effetto traslativo in quanto il bene non viene attribuito in modo definitivo al trustee. Questi infatti è tenuto solamente ad amministrare e a custodire il bene attribuitogli, in un regime di segregazione patrimoniale, e perseguendo l'obiettivo di un suo trasferimento ai beneficiari del trust.

Per aversi l'applicazione delle imposte di donazione e successione, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile, e non meramente strumentale, come accade nel caso della dotazione dei beni in trust.

L'Agenzia delle Entrate, superando le proprie posizioni, con la recentissima circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 recepisce questi concetti, e concorda nel ritenere che non essendoci in sostanza un effetto traslativo definitivo, agli atti di dotazione di beni in trust, vincolati alla finalità dello stesso, siano essi redatti con atto pubblico o con

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**



scrittura privata autenticata, vada applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Altro elemento fondamentale della vita del trust è quello della attribuzione dei beni da parte del trustee ai beneficiari. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità affinché via sia il presupposto dell'imposta di donazione *“è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile, e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione”* della finalità del trust. Pertanto gli atti che realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, sono quelli con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari.

A tal proposito si è soliti parlare di tassazione al momento dell'uscita dei beni.

Sebbene oramai e per fortuna è stata fatta chiarezza in materia di applicazione delle imposte sulle donazioni e successioni al trust, la regola della tassazione all'uscita non rappresenta una regola ferrea valida sempre e comunque.

Le clausole dell'atto di un trust sono importanti in quanto regolano la vita del trust, ma sono altrettanto importanti da un punto di vista fiscale. E' infatti opportuno leggere con attenzione le clausole contenute nell'atto istitutivo del trust o in altri ulteriori documenti, al fine di comprendere quando si realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza, mediante un'attribuzione stabile al beneficiario.

Il concetto dell'attribuzione stabile di cui si argomenta, potrebbe infatti essere contenuto già nell'atto di costituzione o nell'atto di dotazione del trust. Potremmo leggere che *“i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati ad alcuna discrezionalità del trustee o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del trust. Si tratta di ipotesi*

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

*in cui i beneficiari nominativamente o comunque inequivocabilmente individuati o individuabili, hanno il diritto di ottenere dal trustee, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante”.*

Se vi sono clausole nell'atto istitutivo o dispositivo che assegnano immediatamente ai beneficiari dei diritti pieni ed esigibili, l'imposta di donazione è dovuta fin da subito, in entrata, senza dover aspettare la fine del trust.

Una volta chiarito quando scatta il presupposto dell'imposta, procediamo andando a vedere come si qualifica la liquidazione dell'imposta. La recente circolare n. 34/E conferma *“quanto già chiarito nella circolare 48/E del 2007 secondo cui il trust è un rapporto giuridico complesso ma con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust”*, vale a dire la sua istituzione, la dotazione patrimoniale dei beni, la gestione, la realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo, sono collegate a quella causa. Ne deriva che le aliquote e le franchigie dell'imposta sulle donazioni e successioni vanno individuate *“all'atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. Al riguardo*

- *nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l'aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;*
- *nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del beneficiario, l'aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;*
- *nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l'aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia; nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l'aliquota applicabile è quella dell'8%.”*

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

La circolare 34/E prosegue precisando che ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, poiché il trust comporta una fattispecie *“di donazione definibile a formazione progressiva, con cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee, i requisiti della territorialità dell'imposta sulle donazioni .. ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati nel momento iniziale relativo all'atto di apporto dei beni al trust, che rappresenta il momento nel quale si verifica l'effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione”*.

Abbiamo visto che l'Agenzia ha cambiato orientamento, conformandosi a quanto sostenuto dalla Suprema Corte. In sostanza si è passati dal criterio della tassazione in entrata al criterio della tassazione in uscita. Questo criterio vale certamente per il futuro, ma proviamo a vedere cosa succede nel caso di trust già istituiti da tempo e che abbiano, sulla base del vecchio orientamento, pagato l'imposta secondo il criterio della tassazione in entrata.

Per quanto attiene le imposte indirette non c'è una chiara disposizione che vieti la doppia imposizione, prevista invece per le imposte dirette. E un altro dubbio che può sorgere è inerente alla possibilità di recuperare, stornandola, l'imposta che si fosse già versata. Per quanto concerne il passato, l'Agenzia delle Entrate riconosce valido il legittimo affidamento pertanto nel caso di soggetti *“che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al trust, si ritiene che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all'atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario ... Resta fermo che in tali ipotesi, non procedendosi alla riliquidazione dell'imposta, non è possibile effettuare il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto (iniziale o successivo) dei beni o diritti al trust, anche laddove la base imponibile*

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

*calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale (ad esempio in ragione del diverso operare delle franchigie pro-tempore vigenti)."*

Se però l'attribuzione finale di un bene avvenisse nei confronti di un beneficiario diverso, oppure al beneficiario venisse conferito un bene diverso rispetto a quello iniziale, ad esempio perché un immobile conferito in trust fosse stato nel tempo venduto dal trustee e sostituito con un altro immobile, si renderebbe necessario liquidare l'imposta. L'Agenzia chiarisce che resta *"tuttavia ferma, in tali casi, la possibilità di considerare le imposte già versate in sede di apporto al trust, a scomputo dell'eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione."*

Al ricorrere di alcune condizioni, il contribuente può anche decidere di presentare istanza di rimborso di quanto pagato, nel rispetto del termine di tre anni decorrenti dal versamento. In questo caso l'imposta andrà nuovamente pagata al momento dell'assegnazione finale del bene.

Abbiamo accennato nell'esempio appena riportato che il trustee può vendere e comprare beni e immobili. La vita del trust non è sempre statica, anzi sovente è dinamica. Il trustee per ottemperare al proprio mandato, compie nel tempo diverse operazioni durante la vita del trust. Ebbene le operazioni di gestione compiute dal trustee durante la vita del trust *"sono soggette ad un'autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto"*. Se un trustee proceda all'acquisto di un immobile a titolo oneroso, il relativo atto sarà soggetto alle ordinarie regole previste in materia di imposta di registro.

### **Imposte ipotecaria e catastale**

Analizzata l'imposta sulle donazioni e successioni, passiamo ora in breve rassegna le imposte ipotecarie e catastali, che anche la C.M. 34/E ricorda si rendono *"dovute, rispettivamente, per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o*

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 - Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**commercialisti.brescia.it**

*costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti”.*

In breve, anche per dette imposte, vale l’ormai consolidato orientamento della Cassazione che vede *“gli atti di dotazione dei beni in trust quali semplici trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al compimento degli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee, non determinando effetti traslativi”*. Come visto infatti *“l’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile, si realizza solo all’atto di attribuzione del bene al beneficiario”*.

Ebbene, più sopra abbiamo avuto modo di vedere che in sede di istituzione di un Trust, l’atto istitutivo è soggetto ad imposta di registro fissa. Se in sede di istituzione, o con un atto dispositivo successivo, venisse apportato in trust un o più immobili siti in Italia, sarebbero dovute le imposte ipotecarie e catastali anch’esse in misura fissa. Questo concetto è confermato anche nella circolare laddove si legge che *“le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari a favore del trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa”*.

Le imposte ipotecaria e catastale si rendono invece applicabili in misura proporzionale rispettivamente del 2 % e 1% con la medesima base imponibile dell’imposta sulle donazioni, agli atti di attribuzione, di beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust, ai beneficiari, in quanto è in tale momento che si realizza l’effettivo trasferimento dei beni.

**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Via Marsala 17 – 25122 Brescia

Tel. 030 3752348 – 3754670 – Fax 030 3752913 – 3754876

C.F.-P.IVA 02953440985

**[commercialisti.brescia.it](http://commercialisti.brescia.it)**